



STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, con durata illimitata, una associazione denominata Confindustria Ascoli Piceno.

L'Associazione ha sede legale in Ascoli Piceno.

Aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del Sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del Sistema Confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nell'ambito di competenza nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del Sistema Confederale;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito di competenza;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- i) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
- j) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle Associazioni territoriali nel Sistema Confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del Sistema Confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di doppio inquadramento.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:

- a) le imprese che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza;
- b) le imprese che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;

che abbiano sede legale nel territorio della provincia di Ascoli Piceno ed in ogni caso nei seguenti comuni: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Force, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampolo del Tronto, Monsanpietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Montegiberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell' Aso, Montefortino, Montegalgo, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monterinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Porto Sant'Elpidio, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano,



Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, S.Elpidio A Mare, S.Vittoria in Matenano, San Benedetto del Tronto, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta.

Possono aderire inoltre imprese come definite alle precedenti lettere a), b) e c) che abbiano sede legale diversa, ma che abbiano comunque stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito nei comuni sopra elencati.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico Confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico Confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo della Sezione interessata. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere tale parere entro dieci giorni dalla data della domanda di ammissione, questo si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta la cui decisione, assunta in occasione della prima riunione, ove confermi quanto deciso dal Consiglio Direttivo, è appellabile ai Proviviri

Nel caso in cui accolga il ricorso, invece, essa è inappellabile.

L'adesione impegna l'impresa associata dalla data di accettazione della domanda di ammissione e per tutto il biennio avente inizio con il primo gennaio successivo alla data medesima.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un eventuale contributo di iscrizione;
- un contributo annuale;
- eventuali contributi speciali.

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dalla Giunta.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Ascoli Piceno nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per la durata del rapporto associativo.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Art. 5 – Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, delle Sezioni e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Associazione.

Le imprese non private di cui alla lett. b) del precedente Art. 3 che abbiano aderito all'Associazione dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi di cui al successivo articolo. Tuttavia, al complesso di tali imprese non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti Assembleari dell'Associazione e a fronte di tale limitazione dell'elettorato attivo deve corrispondere l'applicazione di proporzionate aliquote contributive, determinate dalla Giunta.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al Sistema Confederale nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo Confederale nei limiti previsti dai principi organizzativi generali in materia.

Art. 6 – Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi e le deliberazioni adottate, in base ad essi, dagli Organi dell'Associazione.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi



partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema Confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione, fatta eccezione per le imprese di cui all'Art. 3 lett. c), salva diversa pattuizione all'atto dell'iscrizione;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- dimettersi da eventuali incarichi e/o cariche di rappresentanza esterna al momento della cessazione del rapporto associativo.

L'associata è tenuta a corrispondere un contributo associativo annuo nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta.

I contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma del comma precedente non sono trasmissibili ad altri soggetti.

L'associata è inoltre tenuta a fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- α) sospensione dal diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione, delle Sezioni e dei Gruppi;
- β) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi fermo restando l'obbligo contributivo;
- γ) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche nell'Associazione;
- δ) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- ε) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- φ) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico Confederale.

Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione corredata da adeguati documenti probatori;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dagli articoli 7 e 28.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma degli articoli 4 e 6.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale fermo restando quanto stabilito all'Art. 6 comma 4°.

Il cambio di ragione sociale, la vendita e l'affitto di azienda non estinguono il rapporto associativo.

TITOLO III – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE

Art. 9 - Composizione delle Sezioni

Per la migliore tutela degli interessi delle associate l'Associazione si articola in Sezioni di Categoria nelle quali vengono raggruppate, di norma, le imprese che esercitano lo stesso ramo di attività.

I criteri per la costituzione e per la composizione delle Sezioni sono determinati da un apposito regolamento predisposto dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo.

L'assegnazione delle imprese associate alle singole Sezioni di categoria viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Compito delle Sezioni è quello di esprimere la volontà delle imprese e di rappresentarne le esigenze negli organi Statutari della Associazione.

Art. 10 - Regolamento delle Sezioni

Qualora specifiche esigenze lo rendano necessario il funzionamento delle Sezioni può essere disciplinato anche da un apposito Regolamento Sezionale redatto dagli organi della Sezione e sottoposto alla approvazione della Assemblea Sezionale ed a quella definitiva della Giunta della Associazione.

Art. 11 - Organi delle Sezioni

Sono organi delle Sezioni:

- e) l'Assemblea Sezionale;
- f) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- g) il Presidente.



Art. 12 - Assemblee Sezionali

a) Convocazione, costituzione e deliberazioni

Le Assemblee di Sezione - che sono costituite dalle imprese così come raggruppate a norma dell'Art. 9 - debbono essere convocate dai rispettivi Presidenti ogni volta che ciò venga ritenuto opportuno nell'interesse degli associati o ne venga fatta richiesta dal Presidente dell'Associazione o da un numero di associate che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti alle imprese iscritte alla Sezione stessa.

E' obbligatoria la convocazione triennale per la nomina delle cariche: convocazione da effettuarsi nel primo quadrimestre di ogni triennio di cui all'Art. 34.

Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee di Sezione si seguono le stesse norme dettate per l'Assemblea Generale salvo per il termine per l'invio della convocazione che viene ridotto a sei giorni.

b) Presidente dell'Assemblea

Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Presidente della Sezione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano in età; in caso di sua assenza o impedimento, da un Presidente eletto dalla Assemblea stessa.

c) Attribuzioni

L'Assemblea Sezionale elegge il Presidente della Sezione che dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente con un numero di voti pari almeno al 60% di quelli rappresentati, anche per delega, in Assemblea.

Elegge inoltre uno o più Vice Presidenti e, ove lo ritenga opportuno, un Consiglio Direttivo Sezionale fissandone il numero totale dei membri che complessivamente deve comunque essere dispari. Tali componenti vengono eletti in ordine di numero di preferenze riportate.

L'Assemblea Sezionale può eleggere quindi uno o più delegati Sezionali in Giunta al verificarsi, all'atto dello svolgimento dell'Assemblea di rinnovo cariche, delle seguenti condizioni:

I. quando la Sezione raggruppi più di 100 imprese - 1 delegato;

II. quando la Sezione raggruppi più di 200 imprese - 2 delegati.

Ove non ricorrano le condizioni previste al comma precedente i delegati sono eletti quando il contributo di competenza dell'anno precedente versato dal complesso dalle imprese raggruppate nella Sezione raggiunga almeno i seguenti importi e condizioni:

III. contributo versato superiore a 100.000 euro con rapporto sul contributo dovuto maggiore del 90% - 1 delegato;

IV. contributo pagato superiore a 200.000 euro con rapporto sul contributo dovuto maggiore del 80% - 1 delegato ovvero con rapporto sul contributo dovuto maggiore del 90% - 2 delegati;

Gli importi indicati nei precedenti punti III e IV sono incrementati, di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'Assemblea.

I delegati imputati con i due meccanismi sopra indicati non sono cumulabili. In caso ricorrano tutte le condizioni previste dal precedenti commi si applica automaticamente quello più vantaggioso.

In ogni caso la Sezione non acquisisce il diritto alla elezione dei delegati di cui ai precedenti commi, quando il contributo di competenza dell'anno precedente versato nel complesso dalle imprese raggruppate nella Sezione stessa non raggiunga almeno il 70% del contributo dovuto.

Le sole associate industriali con meno di 50 addetti eleggono il proprio rappresentante nel Comitato Piccola Industria di cui al successivo Art. 31.

Le sole associate artigiane eleggono il proprio rappresentante nel Comitato Artigiano di cui al successivo Art. 32.

Qualora durante le riunioni sia prevista la trattazione di argomenti aventi riflessi più generali, il Presidente dell'Associazione ne deve essere preventivamente informato dal Presidente della Sezione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo Sezionale

Il Consiglio Direttivo Sezionale assiste il Presidente della Sezione nell'espletamento delle sue mansioni e nel mantenere i rapporti con la presidenza e gli altri organi dell'Associazione.

Per la convocazione, la costituzione e le modalità di deliberazione del Consiglio Direttivo Sezionale si seguono le stesse norme prescritte per la Giunta dell'Associazione.

Quando una Sezione si ritenga lesa dalle decisioni di un'altra Sezione, può ricorrere, su deliberazione del proprio Consiglio Direttivo Sezionale o, ove questo mancasse, su decisione del proprio Presidente, alla Giunta dell'Associazione.

Contro la deliberazione della Giunta è possibile presentare ricorso ai Proviviri i quali decideranno inappellabilmente entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente della Sezione, unitamente ai delegati di cui all'Art. 12, fa parte di diritto della Giunta dell'Associazione.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

α) l'Assemblea Generale;

β) la Giunta;

χ) il Consiglio Direttivo;

δ) il Presidente;

ε) i Vice Presidenti;

φ) il Comitato di Presidenza;

γ) i Proviviri;



n) il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea Generale è composta dalle associate in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ciascuna associata è rappresentata dal legale rappresentante, dal titolare, dall'amministratore delegato o dal direttore generale.

Può essere rappresentata altresì da altra persona appartenente alla stessa impresa - quali socio, comproprietario, dirigente ed impiegato direttivo - purché munita di apposita delega del legale rappresentante.

La delega può anche essere rilasciata a favore di altra associata.

Ciascuna associata non può recare più di una delega.

I voti spettanti a ciascuna associata si calcolano sulla base del contributo associativo di competenza dell'anno solare precedente la data della Assemblea e che risulta pagato nello stesso anno.

La attribuzione dei voti spettanti si effettua sulla base della seguente tabella:

- nel limite del minimale 1 voto;
- oltre il minimale e fino a 10 volte l'importo del minimale 1 voto in più ogni volta che l'importo raggiunge il minimale o frazione superiore al 50%;
- da 11 e fino a 100 volte l'importo del minimale 1 voto in più ogni volta che l'importo raggiunge il minimale maggiorato del 12,5% o frazione superiore al 50%;
- da 101 e fino a 300 volte l'importo del minimale 1 voto in più ogni volta che l'importo raggiunge il minimale maggiorato del 25% o frazione superiore al 50%;
- oltre 300 volte l'importo del minimale 1 voto in più ogni volta che l'importo raggiunge il minimale maggiorato del 37,5% o frazione superiore al 50%.

Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Proviviri ed il Direttore.

In caso di urgenza o per difficoltà di riunione, determinati argomenti di competenza dell'Assemblea, possono essere decisi, su deliberazione della Giunta, a mezzo referendum per scheda.

L'esecuzione del referendum viene affidata ad un Comitato di tre membri, individuati nel Consiglio Direttivo, di cui uno con funzione di Presidente. Le deliberazioni sono considerate valide se sono state raggiunte le maggioranze previste per l'Assemblea Generale.

Art. 17 – Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce:

- a) una volta all'anno al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) ogniqualevolta lo ritenga opportuno la Giunta ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

E' possibile integrare l'ordine del giorno fino a 24 ore prima della riunione. Può essere chiesta integrazione all'ordine del giorno da tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti assembleari.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti ed ai principi del presente Statuto, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo posta ordinaria o anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti esercitabili da tutte le associate; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

E' possibile la verifica del quorum costitutivo in ogni momento quando la richiesta viene fatta da chi rappresenta almeno un quinto dei voti assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende presenti e di un segretario verbalizzante.

E' adottato il voto segreto anche quando richiesto da almeno da chi rappresenta un quarto dei voti assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzianti. A questi ultimi è data facoltà di recesso nei tempi e nei modi ordinari, fatto salvo il caso previsto negli ultimi due capoversi dell'articolo 38.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti o in caso di loro assenza, da persona eletta dall'Assemblea stessa nel proprio ambito.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.



Art. 18 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- c) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) modificare il presente Statuto;
- i) sciogliere l'Associazione, nominare uno o più liquidatori ed assumere ogni altra deliberazione necessaria;
- j) approvare la proposta di delibera contributiva avanzata dalla Giunta;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto nel rispetto del presente Statuto.

Art. 19 - Giunta

Sono componenti di diritto della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Past-President, purché ancora soci;
- d) i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
- e) i Presidenti delle Sezioni;
- f) i delegati delle Sezioni di cui all'Art. 12;
- g) il Presidente del Comitato Artigiano di cui all'Art. 32;
- h) il Presidente della Cassa Edile.

Fanno inoltre parte della Giunta:

- a) dieci componenti eletti dall'Assemblea;
- b) un eventuale componente espresso dai soci aggregati dell'Associazione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente;
- c) fino a tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo che restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

I componenti di cui alla precedente lettera a) vengono eletti, in anno diverso da quello nel quale si elegge il Presidente, in ordine di numero di preferenze riportate. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano in età.

I componenti la Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente solo una volta a condizione che ottengano almeno il 60% dei voti assembleari. Una ulteriore elezione nella stessa carica è ammessa solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello di un mandato.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell'Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di aprile anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del triennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti, dai non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano in età. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Giunta.

Per gli altri componenti elettivi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.

Art. 20 - Riunioni e deliberazioni della Giunta

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Proviviri, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta per posta ordinaria, telefax o posta elettronica inoltrata almeno cinque giorni prima da quello fissato per la riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza si può procedere mediante telefax o posta elettronica da inviare con un preavviso di tre giorni.

E' possibile integrare l'ordine del giorno fino a 24 ore prima della riunione. Può essere richiesta integrazione all'ordine del giorno almeno da un quarto dei componenti della Giunta.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano in età.

Le riunioni sono valide quando intervenga almeno un terzo dei suoi componenti.

E' possibile la verifica del quorum costitutivo in ogni momento e quando la richiesta viene fatta da almeno la metà dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.



E' adottato il voto segreto anche quando richiesto da almeno un quarto dei componenti di giunta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escludendo dal computo il voto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, si ripetono le operazioni di voto per almeno altre due volte; se persiste la situazione di parità anche alla quarta, la proposta è rigettata.

Nelle votazioni sulle persone, in caso di parità, si procede al ballottaggio, previa verifica del quorum costitutivo.

Il Segretario della Giunta, di norma nella persona del Direttore dell'Associazione, raccoglie le deliberazioni in apposito verbale sottoscritto da lui stesso e dal Presidente.

I verbali delle riunioni sono inviati ai componenti di Giunta in tempo utile e approvati in apertura della seduta successiva. Essi sono sempre consultabili dai componenti in carica.

Art. 21 - Attribuzioni della Giunta

Spetta alla Giunta:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, la Commissione di designazione di cui all'Art. 24 per l'elezione del Presidente;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) eleggere di volta in volta, su proposta del Presidente, la Commissione di Designazione per gli adempimenti previsti negli articoli 19, e 22 e 34 del presente Statuto;
- d) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero;
- e) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- f) approvare il bilancio preventivo e predisporre il consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- g) determinare con regolamento apposito, su proposta del Consiglio Direttivo, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- h) adottare le sanzioni previste all'Art. 7;
- i) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- j) riesaminare le domande di adesione;
- k) deliberare o modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- l) formulare le modifiche del presente Statuto;
- m) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi, definire il minimale di riferimento ed i criteri per l'esercitabilità dei voti di cui all'Art. 16;
- n) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le variazioni al patrimonio immobiliare dell'Associazione;
- o) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
- p) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- q) approvare i regolamenti delle Sezioni predisposti ai sensi dell'Art. 10;
- r) approvare il regolamento del Comitato Piccola Industria;
- s) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori;
- t) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- u) predisporre ed approvare il Regolamento sulle Candidature previsto dall'ultimo comma dell'art. 34;
- v) promuovere ed attuare quant'altro sia previsto dal presente Statuto o sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 22 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Presidente purchè ancora socio;
- d) dal Presidente del Comitato Artigiano di cui all'Art. 32;
- e) da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti, nello stesso anno nel quale viene eletto il Presidente, dalla Giunta, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore al numero degli eligendi;
- f) da un massimo di cinque componenti nominati dalla Giunta su proposta del Presidente.

Tali Consiglieri, detti Consiglieri D'Onore, hanno funzioni consultive senza diritto di voto e sono individuati tra coloro che hanno diretta responsabilità d'impresa e che abbiano dimostrato, nel tempo, assidua partecipazione alla vita associativa, condividendo i principi del sistema confindustriale e i valori morali ed etici dei quali lo stesso è portatore.

Questi ultimi partecipano alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per tutta la durata del rapporto associativo.

Ogni Presidente, nel rispetto di una presenza massima complessiva di cinque Consiglieri D'Onore, può proporre, lungo la durata del Suo mandato, un unico Consigliere.

Almeno la metà dei candidati di cui alla lettera e) deve essere costituita da componenti della Giunta. I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte.

Tali componenti vengono eletti in ordine di numero di preferenze riportate. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano in età.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un altro triennio consecutivo con il 60% dei voti dei componenti della Giunta. Una ulteriore elezione nella stessa carica è ammessa



solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello di un mandato

Nel caso vengano a mancare i componenti di cui al precedente lettera e) essi sono sostituiti dai non eletti in ordine di numero di preferenze riportate. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano in età. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, di norma una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

E' possibile integrare l'ordine del giorno fino a 24 ore prima della riunione. Può essere richiesta integrazione all'ordine del giorno da almeno un quarto dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori e di un segretario verbalizzante.

E' adottato il voto segreto anche quando richiesto almeno da un quarto dei consiglieri.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, si ripetono le operazioni di voto per almeno altre due volte; se persiste la situazione di parità anche alla quarta, la proposta è rigettata.

Nelle votazioni sulle persone, in caso di parità, si procede al ballottaggio, previa verifica del quorum costitutivo.

E' possibile la verifica del quorum costitutivo in ogni momento quando la richiesta viene fatta da almeno la metà dei presenti.

Per l'accesso al Consiglio Direttivo è richiesto il completo e regolare inquadramento.

Art. 23 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare e/o esprimere pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente o dalla Giunta;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) nominare, designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e quindi dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni della Giunta, sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica della stessa nella sua prima riunione;
- i) assumere, nominare e licenziare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione, e, ove necessario, un Vice Direttore, determinandone le attribuzioni ed il trattamento economico;
- l) approvare, su proposta del Presidente di concerto con il Direttore, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- n) deliberare, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di consulenza;
- o) ratificare la nomina del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori a norma dell'Art. 33;
- p) ratificare le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza ai sensi dell'Art. 26 e di competenza del Consiglio stesso;
- q) deliberare le consultazioni per referendum;
- r) esaminare e proporre alla Giunta le variazioni del patrimonio immobiliare dell'Associazione;
- s) deliberare l'istituzione di delegazioni ed uffici staccati dell'Associazione.

Art. 24 - Procedure per l'elezione del Presidente

Per l'elezione del Presidente la Giunta elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione composta da tre membri scelti tra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione, di cui non può far parte il Presidente in carica, ha il compito di esperire, in via riservata e nei tempi stabiliti dalla Giunta, da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta, la più ampia consultazione delle associate allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

La Commissione opera sulla base delle procedure operative identificate dal Regolamento sulle Candidature di cui all'ultimo comma dell'art. 34.

La Commissione sottopone quindi alla Giunta la lista delle candidature valide che siano appoggiate da tante associate che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili alla data di costituzione della Commissione unitamente ad una relazione illustrativa sugli esiti della consultazione.

In base a tali indicazioni la Giunta, votando a scrutinio segreto, identifica il candidato alla Presidenza da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale. Il candidato prescelto è quello che ottiene un numero di preferenze almeno pari alla maggioranza dei componenti con diritto al voto, senza tener conto degli astenuti



Qualora la proposta della Giunta venga respinta dalla Assemblea l'intera procedura deve essere riattivata.

Art. 25 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica un triennio. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta con almeno il 60% dei voti assembleari.

Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea, la Giunta ed il Consiglio Direttivo e può partecipare a tutte le riunioni delle Assemblee e dei Consigli Direttivi Sezionali.

Nelle votazioni palesi il suo voto, in caso di parità, ha valore doppio.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, alla gestione economica e finanziaria di questa, alla vigilanza dell'andamento dei settori, degli uffici e dei servizi dell'Associazione. Firma tutti gli atti sociali.

In caso di assenza o di altro impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 26 – Vice Presidenti e Comitato di Presidenza

Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di diritto per la Piccola industria e dei Giovani Imprenditori, e da tre Vice Presidenti elettivi di cui uno in rappresentanza delle imprese associate di maggiori dimensioni.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio, propone i nomi dei Vice Presidenti e fissa le deleghe per la realizzazione del suo programma.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Altre deleghe possono essere conferite per problemi che emergano nel corso del mandato.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni.

Possono essere eletti consecutivamente per un altro triennio solo con almeno il 60% dei voti assembleari. Ulteriori rielezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un triennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta. I Vice Presidenti così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente. Essi decadono in caso di cessazione del Presidente prima della scadenza del suo mandato.

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Il Comitato di Presidenza, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e decide i provvedimenti da assumere occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione che non rientrino nella esclusiva competenza degli altri Organi Associativi.

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così assunte alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Art. 27 – Aree di attività e Commissioni

L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dalla Giunta, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

I Vice Presidenti cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.

Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei membri con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente competente.

Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta. Il Consiglio Direttivo e la Giunta possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti e la loro attività è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

Art. 28 - Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, in anno diverso da quello nel quale si elegge il Presidente, 8 Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risultano eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di



Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra gli 8 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti sei Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

In ogni caso il ricorso ai Probiviri deve essere presentato entro 90 giorni dal manifestarsi dei fatti ritenuti pregiudizievoli.

Il ricorso deve contenere la nomina del Proboviro di fiducia e di un suo eventuale sostituto. Lo stesso ricorso deve essere comunicato alla controparte entro 10 giorni dalla ricezione dalla segreteria dei Probiviri.

Nei 10 giorni successivi viene richiesta la nomina del Proboviro di fiducia e di un eventuale sostituto alla controparte.

Con successiva comunicazione viene chiesta la nomina del Presidente del Collegio ai Probiviri già prescelti.

La riunione per la costituzione formale del Collegio Arbitrale deve avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione della nomina del Presidente del Collegio.

E' possibile la ricusazione dei Probiviri nei casi e con le modalità previste nel codice di procedura civile.

La decisione sulla ricusazione spetta al Collegio con funzioni interpretative e disciplinari di cui al capoverso 25 del presente articolo, che la emette entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è appellabile ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, gli 8 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 5 Probiviri, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Essi forniscono parere obbligatorio, ma non vincolante, sui candidati a cariche direttive associative o a incarichi di rappresentanza esterna. Del parere viene fatta menzione prima delle votazioni.

Tutti i termini previsti nel presente articolo sono sospesi dal primo al trentuno agosto e dal ventiquattro dicembre al sei gennaio.

Art. 29 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, in anno diverso da quello nel quale si elegge il Presidente, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 30 - Direttore



La Direzione dell'Associazione è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina le attribuzioni, la durata del mandato e il relativo trattamento economico.

Egli partecipa, con funzioni consultive, all'Assemblea Generale e alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, dei quali organi esercita le funzioni di Segretario, nonché a quelle delle Sezioni, alle quali ultime egli può delegare un funzionario dell'Associazione.

Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente, sovrintende al regolare e buon andamento dei servizi degli uffici dell'Associazione; propone al Presidente, di sua iniziativa o sentiti i responsabili di impresa, le iniziative ed i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Egli è il capo del personale e, di concerto con il Presidente, propone al Consiglio Direttivo le assunzioni in servizio, i compiti da attribuire ad ogni dipendente, il trattamento economico e normativo, i licenziamenti, nonché le eventuali modifiche alla pianta organica del personale stesso.

Il Direttore è il responsabile della direzione amministrativa dell'Associazione, elabora i bilanci d'intesa con il Collegio dei Revisori Contabili, controfirma con il Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento e gli atti sociali, firma la corrispondenza dell'Associazione non eccedente la normale amministrazione.

Il Direttore, su disposizioni del Presidente, dà esecuzione a tutti i deliberati dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio Direttivo e delle Sezioni.

Il Direttore può delegare occasionalmente alcune delle proprie funzioni, in caso di sua assenza, ad un suo collaboratore.

Art. 31 – Comitato Piccola Industria

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Piccola Industria.

Il Comitato è composto dai rappresentanti della Piccola industria eletti dalle Sezioni con il voto delle sole imprese industriali con meno di cinquanta addetti.

L'attività del Comitato può essere disciplinata da un regolamento interno predisposto dal Comitato stesso ed approvato dalla Giunta.

Il Comitato tutela gli interessi specifici delle imprese di minori dimensioni e svolge la sua attività d'intesa con la Giunta dell'Associazione ed in modo da agire in conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi.

Il Comitato elegge, nel suo ambito, il Presidente, che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Art. 32 - Comitato Artigiano

Il Comitato è composto dai rappresentanti dell'Artigianato eletti dalle Sezioni con il voto delle sole imprese artigiane.

Il Comitato elegge, nel proprio ambito, il Presidente il quale è di diritto membro della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'Associazione fino a quando non venga a cessare il suo incarico di Presidente del Comitato.

Art. 33 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Gruppo si propone di:

- a) contribuire alla formazione imprenditoriale, manageriale e tecnica dei propri aderenti;
- b) stimolare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la consapevolezza della funzione etico-sociale della libera iniziativa;
- c) promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire il loro inserimento nella vita e nell'attività del Paese e del territorio.

Il Gruppo svolge la sua attività d'intesa con la Giunta dell'Associazione, in modo da agire in conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi.

Il Gruppo elegge nel suo ambito il Presidente, la cui nomina sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Presidente del Gruppo è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

L'attività del gruppo può essere disciplinata da un "regolamento interno" che deve essere approvato dalla Giunta.

Art. 34 - Disposizioni generali sulle cariche

Fatte salve quelle di cui agli articoli 28 e 29 del presente Statuto tutte le cariche sociali dell'Associazione sono riservate ai rappresentanti delle aziende associate con rilevanti responsabilità.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa gli amministratori, gli institori e i dirigenti muniti di specifica procura.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'accesso alle cariche sociali è subordinato altresì alla regolarità dell'associata relativamente all'osservanza degli obblighi associativi.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Ad eccezione dei Proboviri e dei Revisori contabili, tutte le cariche sociali durano un triennio, sono gratuite, personali e riservate ai rappresentanti delle imprese che siano in regola con i criteri di eleggibilità di cui al presente articolo e delle previsioni del presente Statuto.

Ad eccezione dei Proboviri e dei Revisori Contabili, tutti coloro che ricoprono cariche in seno alla Associazione sono rieleggibili consecutivamente nella stessa carica per un ulteriore triennio.



Salvo per le cariche sezionali, per la rieleggibilità per un ulteriore triennio occorre la maggioranza qualificata dei voti assembleari o del numero dei componenti dell'istanza che li esprime.

Una ulteriore elezione nella stessa carica è ammessa solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello di un mandato.

Decadono dalle cariche sociali coloro che:

- senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni relative alla carica ricoperta per tre volte consecutive;
- rappresentino imprese che siano oggetto di provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto o che abbiano perso la qualità di socio ai sensi degli Articoli 7 e 8;
- siano oggetto di provvedimento dei Probiviri ai sensi dell'Art. 28.

Non è ammessa la rieleggibilità immediata per i componenti decaduti.

Tutte le elezioni delle cariche associative avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle Cariche Sociali, ad eccezione delle cariche per le quali sia previsto un solo seggio, ogni soggetto chiamato ad esercitare il voto può esprimerlo al massimo per un numero di candidati pari ai 2/3 dei seggi da attribuire per ogni singola carica salvo quanto previsto specificamente per la elezione di Probiviri e Revisori Contabili.

Ai fini della predisposizione delle liste di candidati previste dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 19 e dalla lettera e) del primo comma dell'art. 22, la Giunta elegge, su proposta del Presidente, una Commissione di designazione composta di tre membri la quale ha il compito di raccogliere le candidature espresse dalla base associativa secondo le procedure operative definite nel Regolamento sulle Candidature di cui al comma successivo. Il numero dei candidati deve essere superiore a quello dei seggi disponibili.

Le procedure operative per la raccolta delle candidature alla Presidenza, alla Giunta ed al Consiglio Direttivo sono definite, oltre che da quanto previsto dal presente Statuto, da un Regolamento sulle Candidature che viene approvato dalla Giunta.

TITOLO V – FONDO COMUNE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Art. 35 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dai contributi di cui all'Art. 6;
- b) dai beni mobili, immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) delle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 36 - Amministrazione e gestione

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede la Giunta.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dalla Giunta, provvede il Presidente di concerto con il Direttore.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Direttore.

Art. 37 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuale sono predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni regolamentari di Confindustria. Il Preventivo è quindi presentato alla Giunta per la sua approvazione mentre il Consuntivo viene sottoposto alla Giunta per la sua approvazione e successiva proposizione all'Assemblea.

Prima della data fissata per la riunione della Giunta che dovrà procedere all'esame del bilancio, il conto consuntivo è sottoposto al Collegio dei Revisori contabili che ne redige relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato in Giunta da una relazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale per la cui valida costituzione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno due quinti dei voti spettanti al complesso delle imprese associate.

Le delibere relative dovranno essere adottate con la maggioranza di almeno un quinto dei voti spettanti alle associate.

La Giunta, una volta formulate le proposte di modifica, può optare per la consultazione referendaria.

In tal caso provvede alla nomina di una Commissione referendaria composta da tre componenti che hanno il compito di esperire le funzioni degli scrutatori previsti in Assemblea.

Anche nel caso di consultazione referendaria valgono le medesime maggioranze previste dal presente articolo.

Alle imprese associate che dissentano dalle modificazioni adottate è riconosciuto, per gravi e comprovate motivazioni



connesse alle modificazioni apportate, il diritto di recesso, da esprimere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda gli obblighi contributivi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 39 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno i due terzi dei voti che spettano a tutte le associate.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea dispone per la nomina dei liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organo di controllo previsto dalla legge.

NORMA TRANSITORIA

La nuova disposizione sulla durata delle cariche sociali e sulla rieleggibilità si applica anche alle cariche in corso al momento dell'approvazione della presente modifica statutaria.

Conseguentemente i periodi relativi ai mandati coperti precedentemente alle modifiche contenute nel presente statuto vengono conteggiati ai fini della durata complessiva dei mandati e della rieleggibilità.